

## REGOLAMENTO (CE) N. 1594/96 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che la norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio<sup>(4)</sup> e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio<sup>(5)</sup>, sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1996, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare le scadenze previste all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1996» e «1° settembre 1996» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».
- 2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1996» e «1° settembre 1996» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».
- 2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1996» e «1° settembre 1996» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1997» e dal «1° settembre 1997».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. COVENEY

<sup>(1)</sup> GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

<sup>(3)</sup> GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1547/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 35).

<sup>(5)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1547/95.